

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

NELLA SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1961

Uso dell'abito civile da parte dei militari del Corpo della Guardia di finanza per esigenze di servizio

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, i militari della Guardia di finanza in servizio vestono l'uniforme per essi prescritta. Poichè possono peraltro determinarsi, soprattutto in dipendenza di operazioni di carattere investigativo, speciali situazioni per le quali l'azione di servizio deve svolgersi in segreto per il buon esito delle operazioni stesse, particolari disposizioni consentono e disciplinano l'uso dell'abito civile in riferimento a tali situazioni.

Già l'articolo 3 del regio decreto 18 gennaio 1923, n. 95, recante disposizioni circa l'ordinamento del Corpo (ed avente valore di legge in virtù della delega di cui alla legge 3 dicembre 1922, n. 601) aveva previsto la costituzione « entro il limite numerico di un decimo della forza organica del Corpo » di un « contingente di militari in abito civile per speciali servizi d'investigazione e di polizia tributaria ». Sulla base di tale disposizione, l'articolo 97 del Regolamento di servizio del Corpo, approvato con regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, nel disciplinare i casi di « travestimento in abito civile », ha stabilito, all'ultimo comma, che il personale dei nuclei di polizia tributaria

« veste normalmente per il servizio l'abito civile ».

Peraltro, il sopra menzionato articolo 3, ancorchè non sia stato finora espressamente abrogato, deve considerarsi quanto meno superato dalle disposizioni successivamente intervenute in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza e, in particolare, dalla legge 23 aprile 1959, n. 189. Dall'articolo 6 di quest'ultima — i cui commi terzo, quarto e quinto concernono l'ordinamento dei nuclei di polizia tributaria, relativamente ai quali è stabilito che essi « sono costituiti dal comando e da un numero vario di sezioni ed unità minori » — può infatti desumersi l'intenzione del legislatore di non vincolare la consistenza di tali reparti ad un contingente numerico, onde poterla prontamente adeguare alle esigenze dei servizi di tale settore investigativo.

Superato, altresì — o quanto meno non aderente all'accentuato carattere militare del Corpo — risulta il principio sancito dallo stesso articolo 3 del regio decreto n. 95 del 1923 — e ribadito dal sopra citato ultimo comma dell'articolo 97 del regolamento di servizio del Corpo — secondo cui i militari

preposti ai servizi d'investigazione e di polizia tributaria vestono normalmente l'abito civile. Se, infatti, particolari esigenze dei servizi di investigazione comportano — come accennato — sia pure assai spesso la necessità di fare uso di tale abito, ciò può soltanto costituire un'eccezione, dovendo valere, anche per gli appartenenti alla Polizia tributaria, la regola che in servizio si veste l'uniforme.

Le suesposte osservazioni hanno indotto a considerare l'opportunità di un intervento che valga a rendere la vigente legislazione più aderente alle esigenze attuali del Corpo ed allo spirito informatore dell'ordinamento stesso.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge, inteso a disciplinare l'uso dell'abito civile da parte dei militari della Guardia di finanza in conformità delle sopra cennate esigenze.

In particolare, con l'articolo 1 di tale disegno di legge:

si sancisce il principio che i militari della Guardia di finanza vestono in servizio normalmente l'uniforme;

si demanda al Ministro delle finanze di determinare i servizi per la cui esecuzione i militari possono vestire l'abito civile;

si demanda ai comandanti di Legione o di Enti equiparati di autorizzare i militari dipendenti a vestire l'abito civile, nei casi in cui l'uso di tale abito sia ritenuto necessario per l'espletamento di particolari servizi.

Con l'articolo 2, infine, si dà espressamente atto dell'abrogazione del sopra citato articolo 3 del regio decreto 18 gennaio 1923, n. 95, e, per l'effetto, dell'articolo 97 del Regolamento di servizio 6 novembre 1930, numero 1643, dato che la materia che ne forma oggetto viene diversamente disciplinata in base all'articolo 1 del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I militari del Corpo della Guardia di finanza vestono in servizio normalmente la uniforme.

Il Ministro delle finanze determina i servizi per la cui esecuzione i militari possono eccezionalmente vestire l'abito civile.

Nei casi in cui l'uso dell'abito civile possa essere necessario per il compimento di altri particolari servizi, il comandante di Legione o di Enti equiparati può autorizzare, di volta in volta, i militari dipendenti a vestire l'abito civile e, ove partecipi personalmente ai suddetti servizi, può egli stesso vestire tale abito.

Art. 2.

Gli articoli 3 del regio decreto 18 gennaio 1923, n. 95, e 97 del Regolamento di servizio per la Guardia di finanza, approvato con regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, sono abrogati.